

Allegato “A” al n. 30488/14973 di Repertorio
STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE
“#RUNFOREMMA & friends ETS

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'Associazione denominata “#RUNFOREMMA & friends ETS”, in forma abbreviata “**RUNFOREMMA ETS**”(di seguito l’“**Associazione**”). Di tale denominazione, comprensiva dell'acronimo “ETS” farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'Associazione indica gli estremi dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Milano** e la sua durata è illimitata.

3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende fornire sostegno finanziario in favore dei soggetti che si trovino, per qualsiasi ragione, in condizioni svantaggiate e di esclusione sociale, nonché in favore di enti che, senza fini di lucro, svolgono attività di sostegno nei confronti di questi soggetti.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere u) , comma 1 del D.Lgs. 117/2017 *“beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1 del d.lgs. 117/2017”*.

2. In particolare l'Associazione si propone di rivolgere le seguenti attività:

- effettuare erogazioni gratuite in denaro e/o in natura, nei confronti di altre persone o delle loro famiglie che versano in condizioni di indigenza al fine di agevolarli nella gestione della vita quotidiana o nel ridurre i costi di una trasferta per assistenza medica, visite specialistiche, ricoveri e altre azioni affini;
- sviluppare rapporti operativi, per il perseguimento delle finalità menzionate, con le istituzioni pubbliche competenti a livello locale e nazionale e con strutture cliniche pubbliche e private;
- collaborare con altre associazioni ed enti senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, aventi scopi analoghi, anche tramite l'affiliazione e la promozione di federazioni o altri vincoli associativi.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale

individuare nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e dal D.M. 107 del 19.05.2021. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentare in bilancio il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 13, c. 6, d.lgs. 117/2017.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Il numero degli associati è illimitato.

3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

3.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.

3.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

3.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

2. L'eventuale quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali estraendone eventuale copia a proprie spese, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare l'eventuale quota associativa secondo l'importo che stabilisce il Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
3. Tutti coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli organi sociali e l'Organo di Controllo hanno la durata di tre esercizi fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Ai Consiglieri, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
- L'Associazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 11 - Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e l'organo di revisione;
 - c) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
 - d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'Associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite e-mail, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo (fisico o virtuale), dell'ora e della data dell'adunanza. L'avviso di convocazione può prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
8. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.
9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
11. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono imperative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio Direttivo, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - c) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) determinare entro il mese di aprile il preventivo economico ed il programma di attività;
 - e) determinare l'eventuale ammontare della quota associativa annuale;
 - f) predisporre entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
 - g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - i) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - k) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
 - l) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
 - m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - o) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto

necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;

- q) definire le attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori in conformità al presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri. Il Consiglio può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

2. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti in carica.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, o tramite e-mail, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione può prevedere che il Consiglio Direttivo si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. La riunione è altresì valida anche in assenza di convocazione se nel medesimo momento e nel medesimo luogo sono presenti tutti i componenti.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle stesse condizioni previste per quelle dell'Assemblea.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.

7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in

- giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Organo di Controllo

1. L'Assemblea dei soci nomina l'Organo di Controllo in composizione monocratica o collegiale; se collegiale è composto da tre membri. Il suo mandato dura tre esercizi e può essere rinnovato, i componenti dell'Organo di Controllo decadono contestualmente ai componenti del Consiglio Direttivo di cui al precedente art. 15.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui L'Assemblea dei soci deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Art. 21 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo con destinazione espressa e/o deliberata ad incremento del patrimonio;
- c) dall'avanzo di gestione dell'esercizio;
- d) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del d.lgs. 117/2017;
- h) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto e depositato in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. 117/2017.

4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.

5. L'Associazione, in caso di superamento del limite di cui di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017, redigerà annualmente il bilancio sociale, ai sensi ed alle condizioni di cui alla norma richiamata, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne darà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 26 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le norme del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, del codice civile nonché di ogni altra legge vigente in materia.

F.to: Marco Mottola
Monica De Paoli

#RUNFOREMMA & Friends ONLUS

Relazione di Stima

Redatta ai sensi dell'art. 22, comma 4, d.lgs. 117/2017 e dell'art. 2465 del c.c.

1) PREMESSA

Il sottoscritto *Dottor Giuseppe Damato* commercialista e revisore legale, nato a San Marco in Lamis (FG) il 2 ottobre 1990, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano al n. 10014 sez. A, ed iscritto all'Albo Revisori Legali - n. 180096 - G.U. n. 63 del 11/07/2018, partita IVA 08891020961, codice fiscale DMTGPP90R02H985K – ha ricevuto l'incarico dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione #RUNFOREMMA & Friends di cui al C.F. 97837110150, Sig. Marco Motola, nato a Milano il 25.12.1974 e residente a Milano (MI) in via Marchesi Pompeo n. 13, C.F. MTLMRC74T25F205G per redigere una relazione giurata di stima ai sensi dell'art. 22, comma 4, d.lgs. 117/2017 (di seguito "Codice del Terzo settore" o "CTS") e dell'art. 2465 del Codice Civile, per quanto compatibile, al fine di accertare il valore e la consistenza del patrimonio dell'Associazione medesima ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica e della sua iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) alla data del

30 settembre 2022

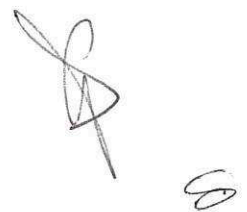
Il codice del Terzo settore, stabilisce infatti per il riconoscimento giuridico delle Associazioni un patrimonio minimo per la loro iscrizione di euro 15.000,00 (art. 22, comma 4, CTS)

Si afferma sin d'ora che la stima è stata effettuata sulla base della documentazione predisposta e fornita dal legale rappresentante, Sig. Marco Motola, e dallo Studio del Dottore Commercialista Salvatore Bologna, dietro autorizzazione del legale rappresentante.

Con la finalità sopra indicata, io perito ritengo opportuno precisare di aver eseguito la valutazione, dopo aver compiuto i rilievi e assunto le informazioni ritenute opportune, organizzando interlocuzioni ad hoc con gli organi dell'Associazione con il fine di approfondire gli aspetti peculiari di tale procedura di valutazione.

Per l'esecuzione di tale specifico incarico volto all'attestazione del Patrimonio dell'Associazione #RUNFOREMMA & Friends, con l'intento di identificare un criterio metodologico che ne guidasse la redazione, si è presa a riferimento la Massima del Consiglio del Notariato di Milano - Commissione del Terzo Settore del 12.01.2021 che ha affermato (riferendosi all'iter di iscrizione al RUNTS di una associazione non riconosciuta con l'intento di acquisire la qualifica di ETS con personalità giuridica) "... Del resto, lo stesso art. 22 CTS, nel disciplinare il caso in cui il patrimonio iniziale – in sede di costituzione – sia rappresentato *"da beni diversi dal denaro"*, stabilisce che il loro valore debba risultare da una relazione giurata redatta da un revisore legale iscritto all'albo (o da società di revisione). Si tratta, quindi, di applicare il medesimo criterio di valutazione ad una *"attività"* già in essere, così come si farebbe per un'azienda operativa. Sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 15.000".

Quanto sopra giustifica quindi il riferimento legislativo contemporaneo all'art. 22, comma 4, d.lgs. 117/2017 e dell'art. 2465 del Codice Civile, per quanto compatibile.



2) OGGETTO DELL'INCARICO

2.a) Dati dell'Associazione e descrizione dell'attività

Dati anagrafici dell'Associazione

L'Associazione è stata costituita in data 28 gennaio 2019 con atto redatto in carta libera ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 460/97 e registrato all'Anagrafe delle ONLUS presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Lombardia con protocollo numero 0014009 del 29 gennaio 2019.

L'Associazione veniva costituita dai Signori soci Marco Motola, Anna Archeti, Monica Laura Cenini, Chiara Lucia Broggi, Lucia Lauciello, Vera Airoidi e Diego Maria Ierna ai sensi degli art. 36 e 37 del D. Lgs. 460/97 con lo scopo di perseguire la finalità di beneficenza e in particolare promuovere la raccolta fondi per l'elargizione e donazioni in favore dei soggetti che si trovino, per qualsiasi ragione, in condizioni svantaggiate e di esclusione sociale, nonché in favore di enti che, senza fine di lucro, svolgano attività nei confronti di tali soggetti.

L'Associazione ha sede legale a Milano in Viale Legioni Romane n. 27 ed intende operare su tutto il territorio italiano.

L'Ente intende configurarsi come un Ente del Terzo Settore (ETS) e come tale, quindi, alla data del 22 ottobre 2020 ha provveduto con Assemblea dei soci ad approvare un nuovo statuto per l'adeguamento alla normativa del Terzo Settore, tale approvazione è avvenuta ad unanimità. Del nuovo statuto è disponibile la ricevuta di protocollo rilasciata tramite PEC all'Ente protocollo n. 3 6773 del 17.12.2020 codice identificativo TNL20L006773000MD.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge in via esclusiva o principale le attività d'interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 nello specifico riconducibili alle lettere i) ed u). In particolare l'Associazione si propone di svolgere le attività di erogazioni gratuite in denaro e/o in natura nei confronti di altre persone o delle loro famiglie che versano in condizioni di indigenza ai fini di agevolarli nella gestione della vita quotidiana. Sviluppare rapporti operativi, per il perseguimento delle finalità indicate, con le istituzioni pubbliche competenti e con strutture cliniche pubbliche e private e a collaborare con le associazioni ed enti senza scopo di lucro in Italia e all'estero, aventi scopi analoghi.

L'Associazione è un ente molto attivo nel territorio, a tal proposito nel leggere la Relazione di Missione redatta per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 oltre che all'OIC 35 è possibile verificare che nel corso dell'esercizio 2021 l'ente ha posto in essere diverse iniziative realizzate grazie alla collaborazione e dedizione dei soci che hanno dedicato tempo libero, competenze personali e professionali per l'Associazione, valorizzando al massimo le attività pianificate. Un rilevante contributo è stato offerto da un team di volontari durante l'evento di "Mio Figlio ha una 4 Ruote 2021" e questo ha consentito la perfetta riuscita di tutte le attività dedicate ai bambini affetti da SMA e alle loro famiglie svolte in particolar modo durante il mese di luglio.

I beneficiari dei progetti posti in essere nel corso del 2021 sono stati i bambini affetti da SMA e i loro nuclei familiari seguiti dal SAPRE.

Pur essendo previsto nel nuovo statuto la possibilità di svolgere attività diverse, al 30 settembre 2022 l'ente svolge esclusivamente attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017. I proventi sono di natura non commerciale, secondo le disposizioni di cui all'art. 79 del D. Lgs. 117/2017. L'ente adotta il

regime fiscale previsto dalla normativa D. Lgs. 460/97. In particolare nel nuovo Statuto all'art. 4 si legge che le attività diverse che si realizzeranno dovranno avere carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e dal D.M. 107 del 19.05.2021. Le Attività di Raccolta Fondi indicate, invece, all'art. 5 potranno essere svolte anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

A norma di Statuto gli Organi Sociali dell'Associazione sono i seguenti:

- 1) **L'Assemblea dei Soci.** L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto;
- 2) **Il Consiglio Direttivo.** Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il Consiglio Direttivo attualmente in carica è stato nominato dall'assemblea dei soci contestualmente alla data di costituzione dell'ente ed è costituito ad oggi dai seguenti soci:

PRESIDENTE e Legale Rappresentante

- MARCO MOTOLA, nato a Milano il 25 dicembre 1974, residente a Milano in Via Pompeo Marchesi 13 codice fiscale MTLMRC74T25F205G.

CONSIGLIERI

- ANNA ARCHETTI, nata a Milano il 29 gennaio 1973, residente a Milano in Viale Legioni Romane 27 codice fiscale RCHNNA73A69F205B – Consigliere,
- MONICA LAURA CENINI, nata a Milano, il 29 settembre 1973, residente in Via Bruno Maderna 17 codice fiscale CNNMCL73P69F205J – Consigliere e Tesoriere dell'Associazione.

2.b) Profilo patrimoniale e contabile della Fondazione

Profilo patrimoniale

L'Associazione dalla sua costituzione ha operato come ente non commerciale e nell'ambito della disciplina fiscale prevista dalla normativa D. Lgs. 460/97. In seguito all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), acquisirà la qualifica di Ente del Terzo settore (ETS) per cui sarà sottoposto agli specifici controlli effettuati dal competente ufficio territoriale del RUNTS.

Dal punto di vista dell'organizzazione patrimoniale analizzando la situazione contabile al 30.09.2022 e la sua riclassificazione secondo il D.M. 05/2022, sono visibili Avanzi di gestione del Patrimonio Libero per un importo complessivo pari a euro 192.131,00. Dalla lettura dell'art. 23 del nuovo statuto adeguato alla normativa CTS, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

Profilo contabile

Lo Statuto adeguato al CTS prevede all'articolo 22 una durata dell'esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno e l'approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il Bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità al D.M. 5/2022 secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Con riferimento all'anno 2019 e 2020, ai fini dell'ottemperanza al principio di trasparenza e coerenza veniva utilizzato il sistema di contabilità ordinaria, con le rilevazioni cronologiche e la tenuta del Libro giornale e del Libro Mastro. Il piano dei conti utilizzato era quello previsto per le società adattato alle esigenze proprie di un ente non commerciale, distinguendo le partite di debito e credito del patrimonio tipici degli ENC e una specifica distinzione degli Oneri e Proventi secondo le indicazioni previste dalla linee guida ex Agenzia delle Onlus, quindi distinguendo tra i proventi e gli oneri relativi alle attività istituzionali, quelle relative alle attività accessorie e alle attività di supporto generale.

Il Bilancio 2020, veniva predisposto, secondo gli schemi consigliati nella Raccomandazione n. 1 della Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e secondo le linee guida redatte dall'Agenzia delle Onlus dell' 11 febbraio 2009, nonché ove possibile, richiamando i principi di redazione e valutazione del codice civile. Da una verifica risulta che le rilevazioni contabili sono conformi alle prime note mensili predisposti dal Consiglio Direttivo. La predisposizione del bilancio d'esercizio 2020 risulta conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo settore.

Con riferimento all'anno 2021, invece, in seguito all'entrata in vigore del D.M. del 5 marzo 2020, l'utilizzo dello schema di Bilancio obbligatorio rendeva necessario dotare ogni ente che intendeva iscriversi al RUNTS, di un nuovo piano dei conti a partire dalla contabilità al primo gennaio 2021. Il piano dei conti fino a quel momento utilizzato doveva essere necessariamente riclassificato e adeguato con le finalità del nuovo Bilancio per consentire di evidenziare le informazioni obbligatorie previste. Con particolare riguardo al Rendiconto della Gestione si doveva obbligatoriamente procedere alla rilevazione delle risorse economiche e degli oneri, sulla base dei centri d'imputazione tipici di una contabilità analitica. Tali centri d'imputazione contabile derivano dalle nuove disposizioni del C.T.S. circa la necessità di distinguere le risorse economiche che affluiscono all'ente in:

- Remunerazioni delle Attività d'Interesse Generale (A.I.G.);
- Ricavi delle Attività Diverse (A.D.);
- Proventi da Racconta Fondi (R.F) abituali e occasionali;
- Altre entrate finanziarie, patrimoniali e/o non legate all'esercizio di una specifica attività.

Conseguentemente anche i costi dovranno essere riconducibili a:

- Costi e Oneri da A.I.G.;
- Costi e Oneri da A.D.;
- Costi e Oneri da R.F.;
- Costi e Oneri Finanziari e Patrimoniali;
- Costi di Supporto Generale.

In ragione di tutto ciò il bilancio 2021 è stato elaborato in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 117/ 2017 e dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e redatto in conformità ai principi contabili nazionali così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Il Bilancio d'esercizio 2021 approvato dall'assemblea dell'Associazione alla data del 14 aprile 2022, pertanto:

- rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente ed il risultato economico dell'esercizio;
- fornisce in modo trasparente informazioni sulle risorse ricevute e su come esse siano state impiegate nel perseguimento dei compiti istituzionali previsti dal Codice del Terzo Settore.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale è quello previsto rispettivamente dai modelli A e B dell'allegato 1 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020.

La relazione di missione è redatta secondo lo schema previsto dal modello C dell'allegato 1 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e contiene tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

L'incarico professionale per assistenza, verifica e controllo di tutti gli aspetti contabili e fiscali attinenti all'Associazione #RUNFOREMMA & Friends Onlus è stato attribuito allo Studio del Dottore Commercialista Salvatore Bologna iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 8526.

L'Associazione non ha alle sue dipendenze personale e neanche il Consiglio Direttivo percepisce emolumenti.

3) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

3.a) Descrizione della documentazione esaminata e delle verifiche compiute

Il sottoscritto perito nello svolgimento del proprio incarico, ha effettuato le seguenti indagini:

- attività svolta dall'Associazione;
- individuazione degli elementi attivi e passivi;
- richiesta del Bilancio alla data del 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021;
- richiesta della situazione infrannuale al 30 settembre 2022 con copia dei dettagli saldi Banca INTESA SAN PAOLO conto corrente numero 55000/1000/165318 e numero 55000/1000/168221 a tale data;
- ogni altra documentazione ed informazione utile o necessaria alla valutazione di stima.

Sulla base delle indagini effettuate e dei colloqui intercorsi in particolar modo con il Dottore Salvatore Bologna e con il Legale Rappresentante dell'Ente Signor Marco Motola, si è avuto modo di riscontrare l'affidabilità del sistema contabile dell'azienda. Si è quindi proceduto ad una disamina campionaria dei dati contabili espressi nel bilancio, al fine di riscontrare che alla data di riferimento, ovvero il 30 settembre 2022, della valutazione:

- le attività e le passività indicate nella situazione patrimoniale fossero state correttamente contabilizzate;
- le poste attive e passive fossero fondate su validi documenti riscontrabili.

La verifica campionaria delle poste contabili rappresentate nella situazione contabile consegnata al Perito ha consentito di accertare che detta situazione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell'ente in esame alla data di riferimento.

Oltre alla situazione contabile di verifica al 30 settembre 2022 è stata consegnata al Perito anche la riclassificazione secondo gli schemi del D.M. 05/3/2020 (Modello D) con separata indicazione delle Macro aree (attività di interesse generale, attività diverse, attività di raccolta fondi, attività finanziarie e patrimoniali e attività di supporto generale).

3.b) Metodo di valutazione adottato

Poiché la finalità della presente Relazione è quella di attestare la sussistenza del Patrimonio minimo richiesto dal CTS ai sensi del Titolo IV Delle Associazioni e delle Fondazioni del Terzo Settore, Art. 22 – Acquisto della personalità giuridica, il metodo di valutazione adottato è quello patrimoniale semplice.

Il metodo patrimoniale semplice permette di identificare il valore del patrimonio netto aziendale attraverso la stima distinta a valori correnti delle singole attività e passività che compongono lo Stato Patrimoniale alla data di riferimento.

Il metodo patrimoniale semplice considera infatti il valore economico del capitale d'azienda pari al valore del patrimonio netto opportunamente rettificato. La formula di valutazione è la seguente:

$$W = K'$$

Dove K' è il valore del patrimonio netto rettificato e W indica il valore corrente del capitale economico dell'impresa.

L'applicazione del metodo patrimoniale semplice richiede quindi di identificare tutti gli elementi attivi e passivi della #RUNFOREMMA & Friends Onlus e di individuare per ognuno di essi il loro valore corrente.

I criteri di valutazione adottati nella redazione della presente relazione di stima sono indicati in ciascuna voce patrimoniale che si andrà in seguito a valutare.

3.c) Data di riferimento

Come già sopra menzionato la perizia di stima è stata effettuata con riferimento alla situazione patrimoniale alla data del:

30 settembre 2022

In qualità di perito valutatore posso dichiarare di non essere a conoscenza di eventi verificatisi successivamente alla data di riferimento tali da incidere in maniera significativa sul risultato della valutazione.

4) CRITERI E VALUTAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO e LORO STIMA

Prima di esporre i risultati della stima dei singoli beni, di seguito si espongono i criteri utilizzati nella valutazione:

Crediti. I crediti iscritti nell'attivo circolante sono valutati secondo il criterio del presumibile valore di realizzo.

Disponibilità Liquide. Le disponibilità liquide corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla data di riferimento della perizia e sono valutate al valore nominale.

Risconti attivi. I risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei proventi e ricavi e/o costi e oneri comuni a più esercizi. I risconti relativi a premi di assicurazione sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l'attribuzione all'esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18.

Patrimonio netto. Le voci sono espresse in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 35 e nel principio contabile OIC 28.

Debiti. La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte. I debiti sono esposti al valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

ELEMENTI DELL'ATTIVO PATRIMONIALE

Crediti

Si tratta di anticipazioni a fornitori per servizi erogati successivamente alla data della presente valutazione per un importo di rilevanza trascurabile pari ad euro 380,00.

Descrizione	Valore Contabile al 30/09/2022	Valore corrente 30/09/2022
Anticipi a fornitori terzi	380,00	380,00
Totale	380,00	380,00

Si ritiene quindi di confermare il valore contabile.

Disponibilità Liquide

Il valore contabile della voce "depositi bancari e postali" è rappresentato dal saldo delle disponibilità bancarie intestate all'Associazione #RUNFOREMMA & Friends, in particolare il Perito ha ricevuto copia dei saldi Banca di numero due conti correnti presso BANCA INTESA SAN PAOLO. Il perito ha verificato che, alla data del 30 settembre 2022, il valore contabile del numero di conto corrente 55000/1000/165318 risulta essere di euro 69.681,45 e che il valore contabile del conto corrente n. 55000/1000/168221 risulta essere pari a euro 200.874,74. Il totale complessivo delle disponibilità liquide detenute nei due conti correnti risulta esser pari a euro 270.556,19.

Descrizione	Valore Contabile al 30/09/2022	Valore corrente 30/09/2022
Depositi bancari e postali		
c/c 165318	69.681,45	69.681,45
c/c 168221	200.871,74	200.871,74
Totale	270.556,19	270.556,19

Si ritiene quindi di confermare il valore contabile.

Risconti Attivi

I risconti attivi sono relativi all'indicazione per competenza del premio di assicurazione, la cui consistenza è riportata nello stato patrimoniale per l'importo di euro 58,91 e del canone riferito ai servizi di commessione informatica per l'importo di euro 246,31. Il totale dei risconti attivi indicati nella situazione al 30 settembre 2022 è pari a euro 305,22.

Descrizione	Valore Contabile al 30/09/2022	Valore corrente 30/09/2022
Risconti attivi	305,22	305,22
Totale	305,22	305,22

Si ritiene di confermare il valore contabile.

ELEMENTI DEL PASSIVO PATRIMONIALE

Debiti

I debiti sono rappresentati da partite da fatture fornitori, per un ammontare complessivo pari a euro 2.033,53 e dal debito nei confronti dell'erario per il versamento di una ritenuta d'acconto lavoratori autonomi. L'estinzione delle partite di debito indicate nella situazione contabile al 30 settembre 2022, è già avvenuto alla data di redazione della presente perizia.

Descrizione	Valore Contabile al 30/09/2022	Valore corrente 30/09/2022
Fornitori	2.033,53	2.033,53
Erario c/ritenute lav. aut.	403,00	403,00
Totale	2.436,53	2.436,53

Si ritiene quindi di confermare il valore contabile.

STIMA DEL PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO

Nella presente sezione si presenta il riepilogo delle voci patrimoniali attive e passive che sono state precedentemente analizzate evidenziando i valori contabili e i relativi valori correnti identificati. Gli importi sono stati arrotondati all'unità di euro. Successivamente sarà identificata la stima del valore corrente del patrimonio dell'Associazione #RUNFOREMMA & Friends.

ATTIVITA'

ATTIVO	VALORE CONTABILE	VALORE CORRENTE
Crediti		
Verso altri	380	380
Totale	380	380
Disponibilità liquide		
depositi bancari e postali	270.556	270.556
Totale	270.556	270.556
Ratei e Risconti Attivi		
Risconti attivi	305	305
Totale	305	305
TOTALE ATTIVO	271.241	271.241

Non si rilevano quindi rettifiche nelle voci attive di stato patrimoniale.

PASSIVITA'

PASSIVO	VALORE CONTABILE	VALORE CORRENTE
Dediti		
Fornitori	2.034	2.034
Totale	2.034	2.034
Debiti Tributari		
Erario c/ritenute lav.aut	403	403
Totale	403	403
TOTALE PASSIVO	2.437	2.437

Non si rilevano quindi rettifiche nelle voci passive di stato patrimoniale

La determinazione del patrimonio della dell'Associazione #RUNFOREMMA & Friends è quindi la seguente:

PATRIMONIO NETTO AL 30.09.2022	268.804
RETTIFICHE ATTIVITA'	-
RETTIFICHE PASSIVITA'	-
PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO	268.804

Sulla base della presente relazione di stima, il valore del patrimonio dell'Associazione #RUNFOREMMA & Friends ONLUS al 30 settembre 2022 è pari a Euro 268.804 (duecentosessantottoottocentoquattro/00).

Lo scrivente, in esecuzione del mandato, attesta che il Patrimonio dell'Associazione alla data del 30 settembre 2022 ammonta a € 268.804,00 ed è così determinato:

Riserve di Utili o avanzi di gestione: € 252.328

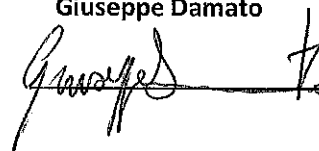
Avanzo di gestione al 30 settembre 2022: € 16.476

Io Perito attesto dunque che, in funzione dei requisiti dall'art. 22 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 (CTS), il Patrimonio dell'Associazione #RUNFOREMMA & Friends ONLUS risulta superiore al patrimonio minimo di euro 15.000,00 (quindicimilaeuro/00) richiesto per il conseguimento della personalità giuridica da parte delle Associazioni ed è costituito esclusivamente dalle liquidità di conto corrente di cui si è avuta evidenza.

Ritenuto assolto l'incarico ricevuto, il perito rimane a disposizione e sottoscrive in calce.

Milano, 01 dicembre 2022

Il Perito Incaricato
Giuseppe Damato



Repertorio numero 2698

..... VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

..... REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di dicembre,

..... 13 dicembre 2022.

In Milano, in via Manzoni n. 12.

Avanti a me dottoressa **Stefania Anzelini**, notaio residente a Sesto San Giovanni,
iscritto al Collegio Notarile di Milano

..... è comparso:

Giuseppe Damato, nato a San Marco in Lamis, il 2 ottobre 1990, domiciliato in
Milano, viale Lodovico Scarampo n. 41, codice fiscale DMT GPP 90R02 H985K,
cittadino italiano, revisore legale iscritto al relativo registro al n. 180096, con
Decreto Ministeriale dell'11 luglio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.63
del 10 agosto 2018.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi presenta la
relazione peritale che precede e mi chiede di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla fattami richiesta, deferisco il giuramento al comparente, previa
ammonizione sulle conseguenze delle dichiarazioni false o reticenti e sull'obbligo
di dichiarare la verità.

Il comparente presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula:

"Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatomi e di non aver
avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

Richiesto ho ricevuto il presente atto, da me letto al comparente, che lo approva e
con me notaio lo sottoscrive.

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato da me e
da persona di mia fiducia per una facciata fin qui.

Giuseppe Damato



Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 7 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia (rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis tab B del DPR 642/72), contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano,